

COMUNE DI SUELLI

Provincia di Sud Sardegna

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

L'anno duemilaventitre, il giorno otto, del mese di giugno alle ore 17:45 e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nella forma di legge, si è riunito in prima convocazione, sessione urgente e in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

NOMINATIVI	CARICA	PRESENZA/ASSENZA
Garau Massimiliano	SINDACO	Presente
Lai Antonello	CONSIGLIERE	Presente
Laconi Andrea	CONSIGLIERE	Presente
Matza Giorgio Ignazio	CONSIGLIERE	Presente
Fenu Barbara	CONSIGLIERE	Presente
Artizzu Roberto	CONSIGLIERE	Assente
Paderi Federica	CONSIGLIERE	Presente
Fausto Garau	CONSIGLIERE	Assente
Tatti Maria Giuseppina	CONSIGLIERE	Presente
Cannas Gianluca	CONSIGLIERE	Presente
Pitzalis Mateddu Jacopo	CONSIGLIERE	Assente
Cocco Pierpaolo	CONSIGLIERE	Assente
Sergi Sergio	CONSIGLIERE	Presente
TOTALE		9 4

e con la partecipazione del Segretario Comunale Sogos Giorgio

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che l'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

CONSIDERATO che l'articolo n. 52 del D.lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'articolo n. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti;

VISTI:

- l'articolo n. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 446/97 i quali stabiliscono che: "le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO CHE:

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023-2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.04.2023;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 ha stabilito il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Ai sensi del successivo articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

VISTA la L. 116/2020 di recepimento delle Direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato delle modifiche la D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente);

RICHIAMATO il vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14.0.2022;

CONSIDERATO che il succitato Regolamento era ancora inserito all'interno del Regolamento IUC, già abrogato con esclusione delle disposizioni relative al recupero degli anni pregressi per le componenti IMU e TASI fino al 2019;

CONSIDERATO che, a partire dall'annualità 2017 il tributo TARI è applicato e riscosso dall'Unione dei Comuni della Trexenta, ai sensi della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 23.12.2014 "Trasferimento all'unione dei comuni della Trexenta della funzione f) organizzazione e gestione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" secondo le modalità in essa stabilite, unitamente alla deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 23.12.2014 "Approvazione schema di convenzione per il trasferimento all'unione dei comuni di attività, compiti, servizi e funzioni relative ai tributi e alle entrate di natura tributaria mediante costituzione di un ufficio tributi associato";

CONSIDERATO che, con precedente delibera di questo consiglio comunale n. 22 del 20.07.2021 era stato approvato uno specifico regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in riferimento ai rifiuti speciali e urbani prodotti dalle utenze non domestiche in adeguamento alle Direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato delle modifiche la D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente);

VISTE le modifiche apportate al D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 di ARERA e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), quale criterio di commisurazione delle tariffe;

VISTA la Determinazione del posizionamento nella matrice degli schemi regolatori per la definizione degli standard qualitativi contrattuali e tecnici del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo il TQRIF allegato alla deliberazione ARERA n. 15/2022 approvata con delibera di questo consiglio comunale n. 11 del 14.05.2022;

VISTO l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RITENUTO opportuno redigere un nuovo regolamento che tenga conto del trasferimento di rilevanti funzioni all'Unione dei Comuni della Trexenta, che sia adeguato alla recente normativa nonché comprensivo di tutta la regolamentazione comunale del tributo TARI;

CONSIDERATO il parere del Revisore Unico dei Conti;

Con votazione palese favorevoli n.7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Cannas Gianluca e Sergi Sergio);

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1) di approvare il Regolamento TARI allegato alla presente proposta;

Delibera n. 10 del 08/06/2023

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 53, comma 16, del L. 388/2000 e s.m.i.;

3) di abrogare il regolamento sulla per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in riferimento ai rifiuti speciali e urbani prodotti dalle utenze non domestiche approvato con delibera di consiglio comunale n. 22 del 20.07.2021;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale;

4) di pubblicare il Regolamento: - sull'Albo pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi; - in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione palese favorevoli n.7, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Cannas Gianluca e Sergi Sergio);

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Christian Floris – Dottore Commercialista Revisore Legale

Via Grazia Deledda 39 - Cagliari (CA)

COMUNE DI SUELLI

(Provincia Sud Sardegna)

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI E APPROVAZIONE
TARIFFE 2023**

Il dottor Christian Floris, dottore commercialista in Cagliari, con studio in via Grazia Deledda 39, in qualità di revisore dei conti del Comune di Suelli nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 11.5.2021

- Ricevute via pec in data 22.5.2023 ed esaminata la proposta di delibera n. 12 del Consiglio Comunale, aventi ad oggetto gli argomenti indicati;
- Visto l'art. 1, commi da 738 a 783 della L. 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;
- Preso atto del Regolamento del Comune disciplinante la Tari;
- Dato atto che la delibera, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31.5.2023, ha comunque effetto dal 1.1.2023;
- Richiamato il vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14.0.2022;
- Considerato che il succitato Regolamento era ancora inserito all'interno del Regolamento IUC, già abrogato con esclusione delle disposizioni relative al recupero degli anni pregressi per le componenti IMU e TASI fino al 2019; CONSIDERATO che, a partire dall'annualità 2017 il tributo TARI è applicato e riscosso dall'Unione dei Comuni della Trexenta, ai sensi della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 23.12.2014 "Trasferimento all'unione dei comuni della Trexenta della funzione f) organizzazione e gestione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" secondo le modalità in essa stabilite, unitamente alla deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 23.12.2014 "Approvazione schema di convenzione per

il trasferimento all'unione dei comuni di attività, compiti, servizi e funzioni relative ai tributi e alle entrate di natura tributaria mediante costituzione di un ufficio tributi associato”;

- CONSIDERATO che, con precedente delibera di questo consiglio comunale n. 22 del 20.07.2021 era stato approvato uno specifico regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in riferimento ai rifiuti speciali e urbani prodotti dalle utenze non domestiche in adeguamento alle Direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato delle modifiche la D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente);
- Osservato che la quantificazione delle aliquote e le previsioni contenute sono congrue coerenti e attendibili, nonché in linea con le normative di legge;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, c. 4 del TUEL;
- Visto l'art. 172, c. 1, l. e) del T.U.E.L. sulle deliberazioni da allegare al bilancio di previsione;
- Vista anche la previsione dell'art. 1, c. 169 della L. 296/2007 sulla deliberazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza entro la data per la deliberazione del bilancio di previsione;
- Preso atto che è in fase di approvazione il bilancio di previsione 2022-2024;
- Visto l'art. 239, c. 1, l. b), n. 7 del T.U.E.L., modificato dall'art. 3 del DL 174/2012, che stabilisce la competenza dell'organo di revisione riguardante i pareri sulle proposte di regolamento inerenti anche l'applicazione dei tributi locali;
- Richiamati l'art. 53, c. 16 della L. 388/2000 che indica come termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali quello stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevista per quest'anno al 31.5.2022;
- Visto l'art. 52, c. 1 e 2 del DLgs n. 446/97 che stabiliscono: “Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”
- Richiamato anche l'art. 1, c. 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del

bilancio di previsione;

- Vista la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;
- Visto l'art. 42 del DLgs del T.U.E.L.;
- Visto il Dlgs 118/2011;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- sulla proposta delle modifiche del regolamento Tari e delle relative tariffe per l'anno 2023.

Cagliari, lì 23.5.2023

Il Revisore dei Conti

**Dott. Christian Floris
(f.to digitalmente)**

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to read "Christian Floris". Overlaid on the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "CANTIERI COMMERCIALI", "Dott.", "ESPRIME PARERE FAVOREVOLE", "CANTIERI COMMERCIALI", "A. 820 A", and "CANTIERI COMMERCIALI".

COMUNE DI SUELLI
Provincia Sud Sardegna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n.10 del 08/06/2023

TITOLO I

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO E DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE TRIBUTI

Art. 1 Istituzione del tributo

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo è di natura tributaria - non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013 - ed è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui al D. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a. Definire i coefficienti e i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b. Classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c. Esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3 Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di

- alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e);
 - g. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
 - h. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 4 Rifiuti urbani e rifiuti speciali e pericolosi prodotti da utenze non domestiche

1. Il trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali e pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche è disciplinato dal Titolo VII del presente regolamento: "Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in riferimento ai rifiuti speciali e urbani prodotti dalle utenze non domestiche".

Art. 5 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. Il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c. Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d. I rifiuti radioattivi;
 - e. I materiali esplosivi in disuso;
 - f. Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g. I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o

siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a. Le acque di scarico;
 - b. I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d. I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 6 Soggetto attivo

2. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
4. A partire dall'annualità 2017 il tributo è applicato e riscosso dall'Unione dei Comuni della Trexenta, ai sensi della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 23.12.2014 "Trasferimento all'unione dei comuni della Trexenta della funzione f) organizzazione e gestione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" secondo le modalità in essa stabilite, unitamente alla stessa deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 23.12.2014 "Approvazione schema di convenzione per il trasferimento all'unione dei comuni di attività, compiti, servizi e funzioni relative ai tributi e alle entrate di natura tributaria mediante costituzione di un ufficio tributi associato".

TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. Locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b. Aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. Utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. Utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - e. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, i parcheggi;
 - f. Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via

esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8 Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In questo caso sarà cura dei contitolari, delegare un rappresentante che intrattenga i rapporti con l'Ufficio Tributi e si impegni a ricevere ogni atto e avviso relativo alla tassa, nonché ad effettuare i relativi versamenti, fatta salva la sussidiarietà tra i contitolari.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10 Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
5. Relativamente alle attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III TARIFFE

Art. 11 Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Il piano finanziario è redatto secondo la normativa vigente e secondo le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che con la Deliberazione 363/2021/R/Rif ha approvato il MTR-2 per la definizione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario ai fini della determinazione delle tariffe TARI, prevedendo che il Piano finanziario TARI copra un orizzonte temporale quadriennale e sia aggiornato con cadenza biennale.
3. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Ai sensi del successivo articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Art. 12 Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 di ARERA e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($Ka(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
3. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 di ARERA e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($Kb(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
4. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
5. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.
6. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro i termini previsti dal precedente art. 11 comma 3. È opportuno che la deliberazione sia adottata almeno 15 giorni prima del termine per la trasmissione delle tariffe al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo 26 comma 6, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione salvo prova contraria. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. Salvo impossibilità per chiusura utenza, per difficoltà operative o per diversa istanza del contribuente, nel caso in cui la variazione avvenga in un periodo successivo all'invio degli avvisi di pagamento per l'anno di interesse, la somma dovuta in aumento o in diminuzione sarà riportata a compensazione nel primo documento di riscossione utile. In caso contrario sarà liquidato il rimborso o emesso un avviso suppletivo.

Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 di ARERA e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 di ARERA e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (per esempio badanti o studenti alla pari che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di studio, servizio di volontariato o attività lavorativa che comportino la dimora all'estero, fuori regione o pur nella stessa regione a distanze tali da non consentire l'effettiva dimora abituale presso l'abitazione oggetto di tassazione e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (contratti di lavoro, buste paga, contratti di affitto, altro).
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di quattro unità, salvo prova contraria a carico del contribuente interessato. Per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di quattro unità, salvo prova contraria a carico del contribuente interessato e salvo che accertamenti disposti dal Comune non rilevino un'occupazione superiore.
4. Si considerano utenze domestiche condotte da un occupante le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito se condotte da persone fisiche priva di utenze abitative nel comune e purché le stesse non siano utilizzate per scopi diversi da quelli domestici.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), istituti sanitari o istituti

penitenziari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 di ARERA e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 di ARERA e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19 Tributo giornaliero

1. Ai sensi del comma 838, art. 1 della legge 169/2020 il canone di cui al comma 837 (Canone unico patrimoniale) si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 20 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo

giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 21.

Art. 23 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura:
 - a. Del 60 % in caso di distanza tra 1000 e 3000 metri, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrale servita;
 - b. Del 40 % in caso di distanza oltre i 3000 metri, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24 Agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50 % alle utenze domestiche il cui soggetto passivo dimostri un'invalità certificata in misura superiore al 65 % e il cui nucleo familiare sia composto da un

unico componente o il cui nucleo familiare sia composto esclusivamente da soggetti che abbiano lo stesso requisito di invalidità, certificato da Azienda Sanitaria Locale competente.

2. Per le sole utenze domestiche, si applica una riduzione percentuale nella parte fissa e variabile della tariffa ai nuclei familiari che presentino una certificazione ISEE in corso di validità non superiore al limite che verrà stabilito annualmente in sede di deliberazione delle tariffe, contestualmente alla misura della riduzione stessa. L'ufficio provvederà, in collaborazione con la Tenenza della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, con l'Inps e con altri eventuali enti pubblici o privati interessati, al controllo delle dichiarazioni sulle posizioni lavorative e reddituali presentate al fine di ottenere tali agevolazioni.
3. Ulteriori agevolazioni possono essere stabilite in sede di deliberazione delle tariffe annuali.
4. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 21.

Art. 25 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni queste non potranno essere cumulate, ma potrà essere applicata solo quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V RISCOSSIONE

Art. 26 Riscossione

1. A partire dall'annualità 2017, l'Unione dei Comuni della Trexenta riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo. Il comune prosegue la riscossione per le annualità precedenti al 2017.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato all'Unione dei Comuni della Trexenta tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o altro metodo eventualmente previsto dalla normativa vigente.
3. La tassa verrà riscossa in 4 rate definite annualmente nella deliberazione di approvazione delle tariffe. Sarà possibile versare l'importo dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza dell'ultima rata.
4. Per agevolare i contribuenti nel pagamento del tributo, il consiglio comunale può, con propria deliberazione, stabilire di inviare avvisi di pagamento con rate in acconto calcolate sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente.

TITOLO VI DICHIARAZIONE E CONTROLLI

Art. 27 Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o posta elettronica allegando fotocopia del documento d'identità al seguente indirizzo: protocollo.suelli@legalmail.it.
4. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC

la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Ai sensi dell'art. 6 della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 19/12/2022, *“Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate all'Ufficio Tributi dell'Unione, tramite gli uffici dei singoli comuni di riferimento entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile anche dalla modulistica cartacea messa a disposizione presso la sede comunale. (...) Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al presente articolo, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.”*.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. L'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - g. Il soggetto titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento se diverso dal detentore
9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f. Il soggetto titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento dell'immobile se diverso dal detentore
10. Se i soggetti di cui al comma 2 non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione

presentata da uno dei coobbligati assolve l'obbligo e produce effetti anche per gli altri.

Art. 28 Funzionario responsabile del tributo

1. L'Unione dei comuni della Trexenta designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale limitatamente alle funzioni residuali rimaste in capo al singolo comune ai sensi della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 23.12.2014 "Trasferimento all'unione dei comuni della Trexenta della funzione f) organizzazione e gestione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" secondo le modalità in essa stabilite, unitamente alla deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 23.12.2014 "Approvazione schema di convenzione per il trasferimento all'unione dei comuni di attività, compiti, servizi e funzioni relative ai tributi e alle entrate di natura tributaria mediante costituzione di un ufficio tributi associato".
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile competente può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 29 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 6,00 per anno d'imposta.
2. Il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo

Art. 30 Attività di controllo

1. Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla Giunta con propria deliberazione, sentito il responsabile del tributo.
2. L'attività di controllo può essere effettuata:
 - a. Con utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso la Giunta, ferme restando le competenze del Responsabile del Tributo, potrà fissare gli indirizzi ed i criteri direttivi in base a indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché della complessità delle singole operazioni accertative.
 - b. Con affidamento dell'incarico a ditta esterna: delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato, in linea con il capitolato speciale di appalto, che evidenzierà i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta aggiudicataria.
3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota pari all'8% delle somme effettivamente incassate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento, possono essere destinate alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività;
4. La Giunta ed il funzionario responsabile cureranno comunque il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 31 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dall'Unione dei comuni della Trexenta, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale (per la componente Tari), sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il funzionario responsabile del tributo ha la facoltà di disporre, su istanza del contribuente, il differimento e/o la rateizzazione di un avviso di accertamento, secondo quanto disposto dal regolamento delle Entrate dell'Unione o, in mancanza, del comune di competenza.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Il contribuente può richiedere all'Unione dei comuni della Trexenta, anche per tramite del Comune al quale è stato versato il tributo, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
6. Le somme liquidate dall'Unione dei comuni, ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di tributi locali.
7. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 28.

Art. 32 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento delle Entrate dell'Unione dei Comuni della Trexenta o, in mancanza, del regolamento comunale nel cui territorio è ubicato l'immobile oggetto di versamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN RIFERIMENTO AI RIFIUTI SPECIALI E URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 34 Oggetto del Titolo

1. Il presente titolo disciplina la nuova classificazione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 116/2020, la possibilità per le utenze non domestiche di uscire dalla sfera del servizio pubblico di raccolta, i relativi adempimenti e le eventuali riduzioni applicabili sulla TARI.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti Tari e nei regolamenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che facciano riferimento alla gestione di rifiuti assimilati agli urbani sono abrogate dal presente regolamento.

Art. 35 Esenzione delle superfici di produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nel calcolo delle superfici rilevanti ai fini del calcolo della TARI non sono considerate:
 - a. le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 MARZO dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare;
 - b. la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
 - c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - d. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - e. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - f. le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - h. le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - i. per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - j. le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - k. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);

- le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

Art. 36 Riduzione delle superfici di produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

- Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	% di superficie detassata
<i>Falegnamerie</i>	30
<i>Lavorazione materiali lapidei (marmerie)</i>	55
<i>Lavorazione materiali ferrosi</i>	30
<i>Vetriere</i>	60
<i>Autocarrozzerie</i>	40
<i>Autofficine ed elettrauto</i>	40
<i>Gommisti</i>	40
<i>Distributori di carburanti</i>	15
<i>Autolavaggi</i>	60
<i>Laboratori di analisi, odontotecnici e veterinari</i>	30
<i>Studi medici e farmacie</i>	30
<i>Laboratori fotografici</i>	20
<i>Tipografie</i>	30
<i>Lavanderie</i>	35
<i>Agriturismi</i>	30
<i>Attività industriali</i>	20
<i>Attività di recupero inerti (area esterna)</i>	80
<i>Magazzini senza vendita diretta</i>	15
<i>Rivendite bombole gas</i>	50
<i>Categorie residuali non comprese nelle precedenti</i>	30

- Resta fermo, a pena di decadenza, l'obbligo per il soggetto passivo di presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 MARZO dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Art. 37 Riduzioni alle utenze non domestiche per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani

- Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- Per «recupero» si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati

diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 38 Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e per l'eventuale reintegro

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Considerato che il servizio di cui alla funzione f) del comma 27 dell'art. 14 del d.l. n. 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni riguardante la "organizzazione e gestione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" è stato trasferito all'Unione dei Comuni della Trexenta, ENTRO IL 31 LUGLIO successivo alla comunicazione di cui al precedente comma il Comune dovrà inoltrare la stessa all'Unione perché ne dia pronta comunicazione ai gestori interessati e perché possa provvedere agli adempimenti di propria competenza;
3. Per comunicare la scelta di cui al primo comma, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - d) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, con l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto;
4. alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio responsabile dell'appalto della raccolta dei RU ai fini del distacco dal servizio pubblico.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare al Comune a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.
9. Entro il 31 MARZO di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a

recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 39 Agevolazioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.
2. Per «riciclo» si intende qualsiasi operazione di recupero dei rifiuti potenzialmente da smaltire, attraverso cui i medesimi sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3. La riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
4. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula: $[Q/(Kd \times S)] \times 100$
 - a. Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
 - b. Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;
 - c. S è la superficie soggetta a TARI.
5. La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.
6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi al gestore/comune, entro il termine perentorio del 31 MARZO dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).
7. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 Carta di qualità del servizio TARI

1. Il Comune opera secondo la disciplina dettata dalla normativa nazionale in materia di TARI e dal Regolamento Comunale, nonché nel rispetto dei principi della Carta di qualità del servizio gestito, conformemente alle disposizioni di legge e le indicazioni pervenute dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

2. Tutte le procedure riguardanti la qualità del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti vengono disciplinate dalla Carta di qualità, pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in coerenza con il livello qualitativo determinato dall'Ente Territorialmente Competente dell'ambito di riferimento.

Art. 41 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. È abrogato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari) in riferimento ai rifiuti speciali e urbani prodotti dalle utenze non domestiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20.07.2021 il cui contenuto normativo è riportato al titolo VII di questo regolamento.
3. Resta in vigore il regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 5 29.03.2019 e successive modificazioni, relativamente alla gestione delle componenti IMU e TASI per le annualità fino al 2019.

UTENZE DOMESTICHE
PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI

CODICE UTENZA	N. ABITANTI
1.1	1
1.2	2
1.3	3
1.4	4
1.5	5
1.6	6

UTENZE NON DOMESTICHE

PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000 ABITANTI

CODICE UTENZA	DESCRIZIONE
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2.2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
2.3	Stabilimenti balneari
2.4	Esposizioni ed autosaloni, magazzini senza vendita
2.5	Alberghi con ristorante (agriturismi)
2.6	Alberghi senza ristorante
2.7	Case di cura e riposo
2.8	Uffici ed agenzie
2.9	Banche, istituti di credito e studi professionali
2.10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)
2.13	Carrozzeria, autofficine elettrauto
2.14	Attività industriali con capannone di produzione
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
2.17	Bar, caffè, pasticceria
2.18	Supermercati, macellerie e generi alimentari
2.19	Plurilicenze alimentari
2.20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio
2.21	Discoteche, night club
2.22	Mense, ristorazione senza somministrazione
2.23	Magazzini senza vendita diretta, depositi



COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE **N. 10 del 08/06/2023**

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Sindaco GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
SOGOS GIORGIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).